3. INFORMAZIONE SUI DIRITTI E SUGLI OBBLIGHI DELL'INDAGATO NELLA PROCEDURA PENALE

*Fonte: Decreto del Ministro della Giustizia del 14 settembre 2020 (voce 1618)*

Se sei indagato, nell’ambito della procedura penale Ti spettano le seguenti facoltà:

1. Dichiarazioni
* Nel corso dell’interrogatorio puoi rendere le dichiarazioni oppure rifiutarTi a renderle o ancora rifiutarTi di dare risposta alle singole domande, senza la necessità di indicare i motivi del rifiuto (art. 175 § 1)[[1]](#footnote-1).
* Nel corso dell’interrogatorio, a richiesta Tua oppure del Tuo difensore, puoi rendere le dichiarazioni anche per iscritto, tuttavia mentre lo fai non puoi contattare altre persone. Per motivi importanti l’interrogante può negare il consenso per la presentazione delle dichiarazioni in questa forma (art. 176 § 1 i 2).
* Se sarai presente agli atti probatori, potrai rendere le dichiarazioni relativamente ad ogni prova (art. 175 § 2).
	1. Assistenza legale
* Hai diritto ad usufruire dell’assistenza dell’avvocato da Te designato. Non puoi avere più di tre difensori di fiducia contemporaneamente (art. 77).
* Se sei soggetto alla custodia cautelare puoi comunicare con il difensore, ma in assenza di altre persone oppure per corrispondenza. In casi debitamente motivati, se lo richiede l’interesse delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero può disporre per la sua diretta presenza oppure per una persona da lui delegata. Per gli stessi motivi il Pubblico Ministero può disporre il controllo della Tua corrispondenza con il difensore. Tali disposizioni non possono essere mantenute in vigore oppure adottate dopo la scadenza di 14 giorni dal giorno dell’applicazione della custodia cautelare (art. 73).
* Se dimostri di non poterTi permettere il difensore (non poter sostenere i costi dell’avvocato di fiducia senza pregiudicare il sostentamento necessario di sé stesso e della famiglia), il Giudice può designare, a Tua richiesta, il difensore d’ufficio, anche al fine di compiere un determinato atto processuale (art. 78).
* La richiesta di designazione del difensore d’ufficio nell’ambito della procedura giudiziaria puoi presentarla nel termine di 7 giorni dalla data in cui Ti è stata notificata la copia autenticata del rinvio a giudizio. Se presenti tale richiesta a termine scaduto, oppure non alleghi ad essa le prove in base alle quali dimostrerai di non poter sostenere i costi della difesa, è possibile che la richiesta venga presa in esame dopo il termine definito di udienza o di camera di consiglio (art. 338b §§ 1 e 2).
* La richiesta di designazione del difensore d’ufficio dopo il primo termine di udienza o di camera di consiglio la devi presentare nel termine tale da permettere il suo esame senza provocare la modifica del successivo termine di udienza o camera di consiglio (art. 338b §3).
* Puoi chiedere che al Tuo interrogatorio partecipi il difensore designato. Tuttavia la sua mancata comparizione non blocca l’esecuzione dell’interrogatorio (art. 301).
* In caso della condanna o dell’archiviazione condizionata della procedura penale puoi essere gravato/a con i costi della difesa d’ufficio (artt. 627 e 629).
1. Giustificazione dell’assenza

Se sei stato/a chiamato/a a comparire personalmente, la giustificazione dell’assenza dovuta alla malattia è ammessa esclusivamente previa presentazione del certificato emesso dal medico legale. Non sono consentiti certificati o giustificazioni di altra natura (art. 117 §2a).

1. Assistenza del traduttore
* Se non conosci la lingua polacca in misura sufficiente, hai diritto all’assistenza gratuita del traduttore. A richiesta Tua o del Tuo difensore il traduttore verrà chiamato a contattare il difensore in relazione all’atto in cui hai diritto di partecipare (art. 72 §§ 1 e 2).
* Se non conosci la lingua polacca in misura sufficiente, riceverai l’ordinanza di contestazione dei fatti, di sua integrazione o modifica, la richiesta di rinvio a giudizio nonché le sentenze appellabili o definitive, insieme alla traduzione di quei documenti. Se esprimerai il Tuo consenso, chi conduce la procedura potrà limitarsi a comunicarTi la decisione tradotta che conclude la procedura, se non è impugnabile (art. 72 § 3).
1. Informazione relativa al ai fatti contestati
* Hai diritto a ricevere l’informazione perché sei indagato/a: relativa ai fatti contestati, alla loro integrazione e modifica nonché alla qualificazione giuridica del reato che Ti viene addebitato (art. 313 §1, art. 314, art. 325g §2 ed art. 308).
* Hai diritto a chiedere, fino al momento della comunicazione del termine di messa a conoscenza dei materiali della procedura, che Ti vengano fornite oralmente le basi della contestazione dei fatti, come pure che venga redatta la motivazione scritta nel termine di 14 giorni (art. 313 §3).
1. Istanze istruttorie e partecipazione agli atti
* Puoi presentare l’istanza di compimento di un atto nell’ambito della procedura condotta, p.e. di audizione di un testimone, acquisizione di un documento, ammissione dell’opinione di un perito (art. 315 § 1).
* La Tua domanda non verrà accettata, se (art. 170 § 1):
* la formazione della prova è inammissibile,
* la circostanza che deve essere provata non ha significato per la risoluzione della causa oppure è già stata dimostrata in modo conforme alla Tua affermazione,
* la prova è inutile per l’accertamento della data circostanza,
* la prova non può essere assunta,
* la domanda di compimento dell’atto è in modo evidente volta a prolungare la procedura oppure è stata depositata dopo la scadenza del termine definito da chi conduce la procedura, di cui sei stato informato/a.
* Chi conduce la procedura non può negare a Te ed al Tuo difensore di partecipare all’atto, se hai presentato la domanda di suo compimento (art. 315 §2).
* Puoi chiedere di essere ammesso/a ad altri atti della procedura. Il Pubblico Ministero può rifiutarsi di ammetterTi a partecipare a quegli atti in presenza di giustificati motivi, in considerazione dell’interesse importante della procedura e, se sei detenuto/a, quando il fatto di farTi presenziare provocherebbe serie difficoltà (art. 317).
* Tu e il Tuo difensore potete partecipare all’atto compiuto nell’ambito della procedura se lo stesso non potrà essere ripetuto, a meno che si verifichi il pericolo di perdita o di deformazione della prova in caso di mora (art. 316 §1).
* Se sussiste il timore che non sarà possibile interrogare il testimone in udienza, puoi chiedere che esso/a venga interrogato/a dal tribunale oppure rivolgerTi al Pubblico Ministero con la richiesta di provvedere a far interrogare il testimone in questa modalità (art. 316 §3).
* Se nel corso della procedura verrà ammessa la prova ex opinione del perito, Tu e il Tuo difensore potrete partecipare all’interrogatorio del perito e prendere conoscenza della sua opinione, se presentata per iscritto (art. 318).
1. Accesso agli atti della causa
* Puoi chiedere l’accesso agli atti della causa, predisporne copie autenticate e copie, anche dopo la conclusione delle indagini preliminari (condotte dalla Polizia oppure dalla procura). Nell’ambito delle indagini preliminari l’accesso agli atti Ti può essere negato in considerazione dell’interesse importante dello stato oppure della procedura. Gli atti possono essere resi disponibili in forma elettronica (art. 156).
* Se prima del rinvio a giudizio è stata presentata la domanda di applicazione o di proroga della custodia cautelare nei Tuoi confronti, gli atti della causa vengono messi a disposizione Tua e del Tuo difensore nella parte contenente le prove allegate alla domanda in oggetto. Se sussiste il timore fondato del pericolo per la vita o la libertà del testimone o del suo prossimo congiunto, le sue deposizioni non verranno messe a Tua disposizione (art. 156 §5a).
1. Messa a conoscenza definitiva dei materiali della procedura
* Puoi chiedere di essere messo/a a conoscenza dei materiali della procedura prima della sua conclusione. A questo atto può partecipare il Tuo difensore (art. 321 §§ 1 e 3).
* Puoi presentare la domanda di integrare la procedura nel termine di 3 giorni dalla data della messa a conoscenza dei materiali della stessa (art. 321 §5).
* Prima della messa a conoscenza definitiva dei materiali della procedura hai diritto di visionare gli atti, i quali possono essere resi disponibili anche in forma elettronica (art. 321 §1).
1. Procedura di mediazione
* Puoi chiedere che la causa venga trasmessa alla procedura di mediazione, per arrivare ad un accordo con la persona offesa ed eventualmente definire con essa il modo di riparazione del danno (art. 23a §1). La partecipazione alla procedura di mediazione è volontaria. I risultati positivi della mediazione vengono presi in considerazione dalla Corte al momento della definizione della pena (art. 53 §3 della legge del 6 giugno 1997 – Codice penale (Gazz. Uff. del 2020, voci 1444 e 1517)).
* La procedura di mediazione viene condotta dal mediatore designato, obbligato a mantenere il segreto relativamente all’andamento della procedura stessa (art. 178a).
1. Patteggiamento
* Nel caso in cui la soglia minima della pena di reclusione prevista per il reato a Te contestato è inferiore a 3 anni, prima del rinvio a giudizio puoi concordare con il Pubblico Ministero il contenuto della domanda di pronuncia della sentenza e di inflizione da parte della Corte di pene o di altri mezzi penali pattuiti, senza procedere all’assunzione delle prove. In tal caso Ti spetta il diritto di visionare gli atti della causa (art. 335 §§ 1 e 3). Il Pubblico Ministero può altresì allegare tale domanda alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 335 §2). La Corte può tenere conto della domanda se non ci si oppone la persona offesa (art. 343 § 2).
* Se Ti è stato contestato il reato a rischio di pena di reclusione non superiore a 15 anni, puoi anche presentare da solo/a tale domanda, prima che Ti venga notificata la comunicazione del termine dell’udienza (art. 338a). La Corte può prenderla in esame solo se non ci si oppongono il Pubblico Ministero e la persona offesa (art. 343a § 2).
* Se Ti è stato contestato il reato a rischio di pena di reclusione non superiore a 15 anni, tale domanda puoi anche presentarla in udienza, ma solo fino al momento della conclusione del primo interrogatorio di tutti gli imputati. Se non hai il difensore di fiducia, la Corte può designare per Te, a Tua richiesta, il difensore d’ufficio (art. 387 §1). La Corte può prendere in esame le domanda solo se non ci si oppongono il Pubblico Ministero e la persona offesa (art. 387 §2).
* Se hai presentato le domande di cui sopra, la base per il ricorso in appello non può essere costituita da eccezioni relative all’errore negli accertamenti di fatto ed alla incongruità della pena, della misura penale, del risarcimento oppure all’applicazione ingiusta o mancata di una misura cautelare, della confisca o di un’altra misura, connesse al contenuto dell’accordo concluso (art. 447 § 5).
1. Partecipazione alla procedura accelerata
* Se nell’ambito della procedura accelerata parteciperai agli atti compiuti sotto la forma di videoconferenza, la Polizia Ti notificherà la copia autenticata della domanda di esame della causa e metterà a Tua disposizione le copie dei documenti del materiale probatorio trasmesso al tribunale (art. 517b §2a ed art. 517e §1a).
* Se partecipi alla procedura in videoconferenza, nel luogo in cui sei presente partecipa agli atti il Tuo difensore, se designato, e il traduttore, se non conosci la lingua polacca oppure sei sordo o muto e non è sufficiente la comunicazione per iscritto, come pure se è necessario tradurre in lingua polacca una nota redatta in lingua straniera o viceversa, oppure prendere conoscenza del contenuto della prova assunta (art. 517b §§ 2c e 2d).
* Se partecipi alla procedura in videoconferenza puoi presentare le domande e le dichiarazioni nonché compiere gli atti processuali solo oralmente, da mettere a verbale. Verrai informato/a dalla Corte del contenuto di tutte le memorie pervenute agli atti della causa dal momento della trasmissione al tribunale della domanda di esame della causa. Se lo chiederai, il Giudice procederà alla loro lettura. Le memorie che non è stato possibile trasmettere al tribunale possono essere lette nel corso dell’udienza (art. 517ea §§ 1 e 2).
* Nell’ambito della procedura accelerata la domanda di predisposizione e di notifica della motivazione scritta della sentenza puoi presentarla nel termine di 3 giorni dalla data della sua pronuncia o notifica (ove la legge prevede la notifica). Tale domanda può essere altresì presentata oralmente ed iscritta nel verbale dell’udienza o della camera di consiglio (art. 517h §1).
* Hai 7 giorni dalla data di notifica della sentenza con la motivazione per l’eventuale ricorso in appello (art. 517h §3).

Se sei indagato in una procedura penale hai i seguenti obblighi:

Non sei obbligato a dimostrare la Tua innocenza né a fornire le prove a Tuo svantaggio (art. 74 §1). Sei tuttavia obbligato/a a sottoporTi:

1. all'esame esterno del corpo nonché agli esami che non violano l'integrità del corpo, rilievi delle impronte digitali e fotografici nonché alla presentazione ad altre persone ai fini di ricognizione (art. 74 § 2 pkt 1);
2. agli esami psicologici e psichiatrici nonché agli esami connessi all'esecuzione degli interventi sul corpo, ad eccezione di interventi chirurgici, a condizione che il compimento di tali esami non sia pericoloso per la salute, se l’esecuzione di questi esami è indispensabile (in particolare prelievo del sangue, dei capelli o delle secrezioni dell'organismo, p.e. della saliva); gli esami in oggetto devono essere eseguiti da un addetto autorizzato dei servizi sanitari (art. 74 §2 p. 2);
3. al prelievo – eseguito da un funzionario della Polizia o da un’altra persona autorizzata – dello striscio dalla mucosa delle guance, se è indispensabile e non mette a rischio la salute (art. 74 §2 p. 3).

La mancata realizzazione di questi obblighi può comportare il Tuo fermo ed accompagnamento coattivo, come pure può avere come effetto l’applicazione nei Tuoi confronti, nell’ambito indispensabile, della forza fisica oppure dei mezzi tecnici al fine di immobilizzarTi (art. 74 §3a).

Sei altresì obbligato a:

* 1. comparire ad ogni richiesta e informare l'organo che conduce il procedimento di ogni variazione del luogo di residenza o di soggiorno superiore a 7 giorni, tra cui anche in conseguenza dello stato di detenzione in un’altra causa (custodia cautelare, detenzione in un penitenziario al fine di scontare la pena), come pure di ogni modifica dei dati che consentono di contattarTi (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica); in caso di mancata comparizione, può essere disposto nei Tuoi confronti il fermo e l'accompagnamento coattivo (art. 75 §§ 1 e 2);
	2. designare il destinatario (ossia la persona o l’ente ed il suo indirizzo) delle notificazioni in Polonia oppure in un altro stato dell’Unione Europea, quando non soggiorni in Polonia oppure in un altro stato dell’Unione Europea; in caso contrario la nota verrà inviata al Tuo ultimo indirizzo conosciuto in Polonia oppure in un altro stato dell’Unione Europea, e sarà ritenuta efficacemente notificata (art. 138),
1. indicare il nuovo indirizzo in caso della variazione di residenza o di soggiorno, tra cui anche in conseguenza della misura detentiva disposta in un’altra causa (custodia cautelare, detenzione in un penitenziario al fine di scontare la pena), della modifica dell’indirizzo della casella postale o della cessazione del suo utilizzo; in caso contrario la nota verrà inviata all’indirizzo utilizzato fino a quel momento (compreso l’indirizzo di una casella postale) e sarà riconosciuta efficacemente notificata (art. 139).

Se la notifica non può essere eseguita personalmente al destinatario, ad un membro adulto della sua famiglia oppure all’indirizzo della casella postale indicato dall’indagato, la nota inviata con intermediazione dell’operatore postale viene lasciata presso l’ufficio postale più vicino, mentre se trasmessa in un altro modo, presso l’unità più vicina della Polizia oppure all’ufficio comunale competente. L’addetto alla notifica lascia nella cassetta delle lettere, sulla porta dell’abitazione del destinatario oppure in un altro luogo visibile, la comunicazione contenente l’indicazione della data e del luogo in cui la nota è stata lasciata, come pure del termine di 7 giorni per il suo ritiro; scaduto in modo inefficace tale termine l’atto della notifica deve essere ripetuto una sola volta. Successivamente la nota viene riconosciuta notificata (art. 133 § 2).

Interrogatorio svolto dal Console

Se soggiorni all’estero puoi essere interrogato/a dal Console. L’interrogatorio può svolgersi solo se esprimerai il consenso. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di comparizione ed alle conseguenze che ne derivano (art. 26 c. 1 p. 2 della legge del 25 giugno 2015 – Diritto consolare (Gazz. Uff. del 2020, voci 195 e 1086)).

**Ricorda che, se l’informazione presentata Ti sembra poco chiara o non completa, puoi richiedere alla persona che conduce la procedura informazioni aggiuntive, dettagliate, relative alle Tue facoltà e obblighi**.

Sei obbligato/a a depositare agli atti della causa la dichiarazione attestante l’avvenuto ricevimento della presente informazione.

1. Se non è stata indicata base giuridica diversa, le disposizioni indicate tra parentesi si riferiscono ai corrispondenti articoli della legge del 6 giugno 1997 – Codice di procedura penale (Gazz.Uff. del 2020, voci30, 413, 568, 1086 i 1458). [↑](#footnote-ref-1)